

**ACCORDO SULLA
DISCIPLINA PER L'ATTRIBUZIONE E L'IMPIEGO DEI BUONI PASTO PER IL
PERSONALE DI F.I.L. S.R.L – SOCIO UNICO**

Il giorno 24 maggio 2019, presso la sede di F.I.L. S.R.L., si sono incontrati il Direttore di F.I.L. S.R.L. Sig. Michele Del Campo, la Responsabile Affari Generali Sig. Maria Morello e la Rappresentanza Sindacale aziendale di F.I.L. S.R.L. nelle persone di Angela Lombardi, FILCAMS CGIL, Pietro Marseglia, FISASCAT CISL, per sottoscrivere il presente accordo.

Premesso che:

la F.I.L. S.R.L. a far data dal 1 gennaio 2019 ha sperimentato per 6 mesi l'utilizzo dei **Buoni Pasto Elettronici** (d'ora innanzi **BPE**);

la sperimentazione è stata ritenuta soddisfacente sia dall'azienda che dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali;

su volere delle OO.SS. viene richiesto di sottoscrivere un accordo con la direzione aziendale che riveda quanto già stabilito e definito nell'accordo sottoscritto in data 27 dicembre 1999 nella parte riguardane l'art. 3;

le parti convengono, al fine del miglioramento della qualità della vita in azienda e più in generale del welfare aziendale, l'introduzione di **Buoni Pasto Elettronici** che consentano ai dipendenti di F.I.L. S.R.L. di scegliere autonomamente dove consumare il proprio pasto nelle giornate di presenza al lavoro. Inoltre, concordano di rivedere il valore del Buono Pasto.

Art. 1 Disposizione generale

La F.I.L. S.R.L. in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, a tempo indeterminato e determinato – a tempo pieno/tempo parziale, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di **Buoni Pasto Elettronici** del valore nominale di € 7,00 (sette) alle condizioni indicate dai successivi articoli.

Art.2 Regolamentazione

L'erogazione giornaliera del **BPE** in sostituzione del servizio di mensa è regolata come segue:

- a) il dipendente deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
 - b) l'attività lavorativa va prestata al mattino e deve proseguire nel pomeriggio per almeno un'ora e mezza, previa interruzione per la pausa pranzo che ha una durata non inferiore e non superiore a sessanta minuti, fatta salvo la flessibilità di orario previsto dall'accordo del 4 settembre 2017;
 - c) l'attività lavorativa va prestata nella giornata per otto ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo;
 - d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, durante la pausa pranzo stabilita tra le ore 13:00 e le ore 14:00; al di fuori di tale fascia oraria, pur nel rispetto del tempo della pausa pranzo, il **BPE** non potrà essere assegnato fatte salve comprovate esigenze di servizio debitamente documentate o convenute con il lavoratore. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne.
- Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata o per un orario inferiore a 6 ore, comunque essa sia giustificata.

Art. 3 – Assegnazione del BPE

Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali può usufruire di un buono pasto per ogni giornata ordinaria, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) d) del precedente art. 2. Può essere attribuito il **BPE** purché l'attività lavorativa complessivamente prestata risulti pari o superiore a 6 ore di lavoro non comprensive dell'intervallo pausa pranzo. L'orario del servizio deve essere attestato attraverso le regolari timbrature.

Le parti, specificano che il suddetto "**BPE**", equivalente al servizio mensa non incide su nessun istituto aziendale né diretto né indiretto, né sul computo del trattamento di fine rapporto da cui le Parti espressamente dichiarano di escluderne l'imputazione.

Art. 4 – Modalità di erogazione

I **BPE** saranno assegnati ai singoli dipendenti mediante una card individuale.

La quantificazione dei **BPE** spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze. I **BPE** vengono caricati sulla card mensilmente ai dipendenti entro il giorno 15 del mese successivo alla maturazione del diritto alla loro ricezione. Il

dipendente che entro tale data non abbia ricevuto i buoni pasto di competenza può recarsi direttamente all'ufficio preposto per verificare l'accaduto.

Con la ricarica mensile della card al dipendente avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto o lo smarrimento, non danno diritto ad altra erogazione. In caso di deterioramento della card individuale dei **BPE**, l'ufficio preposto può procedere alla relativa regolarizzazione soltanto nel caso in cui il dipendente consegni la propria carta elettronica deteriorata. Il costo dell'emissione della nuova card individuale è a carico del dipendente.

I **BPE** sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dal fornitore della carta elettronica.

Al fine del calcolo del predetto importo non rilevano le giornate di missione che durano più di un giorno per le quali è adottabile il rimborso a piè di lista. Per queste resta inalterato il trattamento specifico previsto dal CCNL.

Art. 5. Eventuale ritiro della card individuale

In caso di dimissioni o licenziamento del dipendente, o per qualunque altro motivo che in cui si presentasse la necessità, l'azienda annullerà la card entro i 60 giorni successivi la conclusione del rapporto di lavoro.

Art. 6. Periodo di validità

Il presente accordo ha la sua validità a partire dal 1 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2022 e sarà rinnovato tacitamente per un periodo triennale, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi tramite raccomandata AR o PEC 3 mesi prima della data di scadenza.

Prato, 24 maggio 2019

Letto e sottoscritto

Michele Del Campo (Direttore F.I.L. S.R.L)

Maria Morello (Resp. Affari Generali)

Angela Lombardi (R. S. A. FILCAMS CGIL)

Pietro Marseglia (R.S.A. FISASCAT CISL)